

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 130/25

Del. 21/03/2025

Oggetto:

Accordo di collaborazione con la Regione Toscana per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, per il miglioramento della competitività delle attività zootecniche regionali e per l'applicazione dei regolamenti unionali d'igiene e sicurezza alimentare. Rimborso massimo previsto 90.000,00 – Codice progetto 8RTZ25.

Proposta di deliberazione n.	116/25
Data Proposta di deliberazione	03/03/2025
Struttura	DIR_RES RICERCA INNOVAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L'Estensore	ROVERTINI GINEVRA
Il Responsabile del procedimento	ZILLI ROMANO
Responsabile della Struttura	ZILLI ROMANO

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: ZILLI ROMANO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO RICERCA E INNOVAZIONE
Dott. Romano Zilli

OGGETTO: Accordo di collaborazione con la Regione Toscana per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, per il miglioramento della competitività delle attività zootecniche regionali e per l'applicazione dei regolamenti unionali d'igiene e sicurezza alimentare. Rimborso massimo previsto 90.000,00 – Codice progetto 8RTZ25.

PREMESSO CHE

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT):

- è ente sanitario di diritto pubblico dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa gestionale e tecnica, opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale come strumento dello Stato e delle regioni, per le rispettive competenze, per l'esercizio delle funzioni di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- è centro di riferimento nazionale per la ricerca di OGM (CROGM), istituito con DM 8 maggio 2002 e designato laboratorio nazionale di riferimento per gli organismi geneticamente modificati sia ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2001 che ai sensi del regolamento (UE) n. 625/2017;
- svolge un ruolo centrale nel controllo ufficiale in applicazione della normativa che regola, sia a livello nazionale che comunitario, la presenza di organismi geneticamente modificati in alimenti e mangimi;
- sul benessere animale svolge, da oltre 20 anni, attività di ricerca, formazione e consulenza, in collaborazione con università, enti di ricerca e altri enti pubblici e ha operativo un gruppo di veterinari specialisti nel settore del benessere animale, operante nel Lazio e in Toscana;
- presso la sede di Pisa ha un laboratorio di ittiopatologia e acquacoltura che si occupa di sicurezza alimentare dei prodotti di origine acquatica, salute del prodotto allevato, sostenibilità ambientale e vaccinologia in acquacoltura;
- è uno degli enti coinvolti nella classificazione delle acque marine individuati dalle "Direttive per la classificazione delle acque marine, lagunari o di estuario, finalizzata alla produzione, raccolta e stabulazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi e tunicati vivi destinati al consumo umano" approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 1401 dell'11 dicembre 2017;
- L'IZSLT, inoltre, in coordinamento con il Centro di Riferenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia Emilia-Romagna

svolge l'attività di formazione dei veterinari incaricati alla valutazione, in autocontrollo, del livello di benessere animale, nel sistema Classyfarm, utilizzato dalla Regione Toscana per l'attuazione dello specifico intervento in materia di sostegno al miglioramento del livello di benessere negli allevamenti, previsto sia dalla programmazione PSR 2014 2022 che dal CSR 2023-2027 e ha svolto l'attività di controllo, a campione, negli anni 2023 e 2024, dell'idoneità delle valutazioni in autocontrollo di allevamenti aderenti al suddetto intervento;

- L'IZSLT ha collaborato fin dagli anni 2000 con la Regione Toscana attraverso l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARSLA) alla realizzazione di linee guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari d'igiene e sicurezza alimentare con particolare riguardo alla produzione primaria favorendo lo sviluppo di programmi di assistenza tecnica specialistica sui sistemi di allevamento, trasformazione e vendita dei prodotti di origine animale, attraverso l'applicazione delle buone pratiche aziendali in materia di sicurezza alimentare e di tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO CHE

la Regione Toscana e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) intendono programmare e sviluppare il confronto e la ricerca di comuni obiettivi per l'attuazione in Toscana del Piano Generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, lo sviluppo, il miglioramento della competitività delle attività, zootecniche regionali, comprese quelle dell'acquacoltura e della pesca professionale, e l'individuazione di buone pratiche e linee guida per l'applicazione dei regolamenti unionali d'igiene e sicurezza degli alimenti con particolare riguardo alla produzione primaria, attraverso attività analitiche, di consulenza e di formazione e ricerca, lo scambio di expertise, la promozione e l'attivazione di altre iniziative in relazione ai seguenti ambiti e temi:

- a) organismi geneticamente modificati;
- b) benessere animale;
- c) supporto alle filiere agroalimentari;
- d) acquacoltura e pesca professionale;

VISTO

l'intesa legislativa approvata con legge regionale della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. 14 e legge regionale della Regione Toscana 25 luglio 2014, n. 42 che all'art. 3 prevede che compete all'Istituto (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (Istituto) la collaborazione scientifica con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali

VALUTATO CHE

tutte le attività sopra previste rientrano nelle finalità istituzionali della Regione Toscana e tra i fini istituzionali previsti dallo statuto dell'IZSLT;

RITENUTO

Pertanto opportuno procedere alla stipula di un Accordo di collaborazione con la Regione Toscana per la realizzazione di attività congiunte per l'attuazione in Toscana del Piano Generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, lo sviluppo, il miglioramento della competitività delle attività zootecniche regionali, comprese quelle dell'acquacoltura e della pesca professionale, e l'individuazione di buone pratiche e linee guida per l'applicazione dei regolamenti unionali d'igiene e sicurezza degli alimenti con particolare riguardo alla produzione primaria, attraverso attività analitiche, di consulenza e di formazione e ricerca, lo scambio di expertise, la promozione e l'attivazione di altre iniziative, come meglio sopra specificato;

- di individuare come Responsabili scientifici per l'IZSLT la Dr.ssa Martina Benedetti – Responsabile della UOT Toscana centro - e il Dr. Ugo Marchesi – Responsabile Unità Operativa semplice direzionale (UOSD) Ricerca e controllo degli Organismi Geneticamente Modificati;

- di assegnare al citato Accordo il codice 8RTZ25, su cui saranno imputati i movimenti contabili.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Accordo di collaborazione con la Regione Toscana per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, per il miglioramento della competitività delle attività zootecniche regionali e per l'applicazione dei regolamenti unionali d'igiene e sicurezza alimentare. Rimborso massimo previsto 90.000,00 – Codice progetto 8RTZ25.

2. di procedere alla stipula dell'accordo oggetto della presente deliberazione (All.1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di prendere atto degli impegni da esso derivanti (All.2);
3. di precisare che l'accordo di collaborazione ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo proroghe;
4. di individuare come Responsabili scientifici per l'IZSLT la Dr.ssa Martina Benedetti – Responsabile della UOT Toscana centro - e il Dr. Ugo Marchesi – Responsabile Unità Operativa semplice direzionale (UOSD) Ricerca e controllo degli Organismi Geneticamente Modificati;
5. di assegnare al citato Accordo il codice 8RTZ25, su cui saranno imputati i movimenti contabili.

Ufficio Ricerca e Innovazione

(Dr. Romano Zilli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente dell'ufficio Ricerca e Innovazione avente ad oggetto: Accordo di collaborazione con la Regione Toscana per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, per il miglioramento della competitività delle attività zootecniche regionali e per l'applicazione dei regolamenti unionali d'igiene e sicurezza alimentare. Rimborso massimo previsto 90.000,00 – Codice progetto 8RTZ25.

Sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

Ritenuto di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Accordo di collaborazione con la Regione Toscana per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, per il miglioramento della competitività delle attività zootecniche regionali e per l'applicazione dei regolamenti unionali d'igiene e sicurezza alimentare Rimborso massimo previsto 90.000,00 – Codice progetto 8RTZ25.
2. di procedere alla stipula dell'accordo oggetto della presente deliberazione (All.1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di prendere atto degli impegni da esso derivanti (All.2);
3. di precisare che l'accordo di collaborazione ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo proroghe;
4. di individuare come Responsabili scientifici per l'IZSLT la Dr.ssa Martina Benedetti – Responsabile della UOT Toscana centro - e il Dr. Ugo Marchesi – Responsabile Unità Operativa semplice direzionale (UOSD) Ricerca e controllo degli Organismi Geneticamente Modificati;
5. di assegnare al citato Accordo il codice 8RTZ25, su cui saranno imputati i movimenti contabili.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Stefano Palomba)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, per il miglioramento della competitività delle attività zootecniche regionali e per l'applicazione dei regolamenti unionali d'igiene e sicurezza alimentare

TRA

Regione Toscana con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, Piazza del Duomo n. 10, codice fiscale e partita iva n. 01386030488 rappresentata per il presente atto dal Direttore della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale Roberto Scalacci, domiciliato presso la sede dell'Ente

E

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri", Partita IVA 00887091007, con sede legale in Roma, CAP 001748, Via Appia Nuova n. 1411 rappresentato per il presente atto dal Commissario Straordinario Dr. Stefano Palomba, domiciliato per la sua carica presso la sede di Roma (in seguito per brevità denominato "IZSLT").

PREMESSO CHE

- il Piano Generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, adottato con il Decreto ministeriale 8 novembre 2017, ha lo scopo di programmare e coordinare l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), garantendo un flusso di informazioni tra le amministrazioni centrali e quelle regionali e locali, assicurando una adeguata informazione pubblica attraverso il sito del Ministero della transizione ecologica e della tutela del territorio e del mare; il suddetto Piano Generale è attuato attraverso un programma operativo nazionale annuale (PON) di vigilanza sulla base del quale sono predisposti i programmi operativi regionali annuali, che sono trasmessi entro il 30 aprile di ciascun anno al Ministro della transizione ecologica, autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. Le analisi di controllo dei campioni di materiale vegetale raccolto nel corso delle attività di vigilanza di competenza regionale, secondo quanto previsto nel PON, devono essere eseguite dai laboratori della rete NILO (Network italiano dei laboratori OGM) che assicurano anche il supporto tecnico – scientifico.
- Il benessere degli animali è parte integrante della nuova strategia Farm to Fork (F2F) (dal produttore al consumatore) dell'Unione Europea, che mira a rendere le pratiche agricole in Europa più sostenibili attraverso una politica alimentare integrata che coinvolge l'intera filiera produttiva e in questo

contesto l'Unione europea sta effettuando una valutazione esaustiva della propria legislazione sul benessere degli animali.

- Al benessere degli animali è direttamente connessa la sicurezza della filiera alimentare, in particolare nel caso di animali allevati per la produzione di alimenti, dati gli stretti legami tra benessere degli animali, salute degli animali e malattie di origine alimentare. Fonti di stress e condizioni di scarso benessere possono avere come conseguenza negli animali una maggiore predisposizione alle malattie trasmissibili, che può rappresentare un rischio per i consumatori. Le buone prassi per il benessere degli animali non solo riducono inutili sofferenze, ma contribuiscono anche a rendere gli animali più sani. Il Trattato di Lisbona del 2009 ha poi riconosciuto esplicitamente che gli animali sono esseri senzienti e che l'UE e i suoi Stati membri hanno la responsabilità da un punto di vista etico di prevenire maltrattamenti, dolore e sofferenza.

- La Regione Toscana subito dopo l'emanazione della normativa europea in materia di igiene degli alimenti, il c.d. "pacchetto igiene" che vede l'impresa agricola di produzione primaria attrice della produzione di alimenti anche laddove l'attività produttiva riguarda materie prime destinate alla trasformazione o mangimi a uso zootecnico, ha costituito nei primi anni 2000 un tavolo tecnico di consultazione sulla sicurezza alimentare e sulla nutrizione. L'allora Agenzia regionale di sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) ha poi emanato diverse linee guida per l'applicazione della predetta normativa che ora, alla luce della riforma legislativa apportata dalla UE al "pacchetto igiene" mediante il regolamento (UE) 15 marzo 2017, n. 625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, devono essere riviste e integrate.

- L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) è ente sanitario di diritto pubblico dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa gestionale e tecnica, opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale come strumento dello Stato e delle regioni, per le rispettive competenze, per l'esercizio delle funzioni di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

- L'IZSLT è centro di riferimento nazionale per la ricerca di OGM (CROGM), istituito con DM 8 maggio 2002 e designato laboratorio nazionale di riferimento per gli organismi geneticamente modificati sia ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2001 che ai sensi del nuovo regolamento (UE) n. 625/2017; svolge un ruolo centrale nel controllo ufficiale in applicazione della normativa che regola, sia a livello nazionale che comunitario, la presenza di organismi geneticamente modificati in alimenti e mangimi.

- In ambito di benessere animale l'ISZLT svolge, da oltre 20 anni, attività di ricerca, formazione e consulenza, in collaborazione con università, enti di ricerca e altri enti pubblici; con delibera del Direttore generale n. 227 del 19 aprile 2019 è stato costituito un gruppo di veterinari specialisti nel settore del benessere animale, operante nel territorio delle due Regioni di riferimento dell'Ente; per la Regione Toscana l'ISZLT negli ultimi anni, nell'ambito dell'esercizio delle politiche agro-zootecniche, ha portato avanti alcuni studi riguardanti il benessere animale nelle filiere zootecniche, fra cui la produzione di latte d'asina e di carne bovina, pure attraverso l'impiego di fonti proteiche alternative alla soia nell'alimentazione animale, la qualità del latte ovino e la tracciabilità della filiera lattiero casearia, il monitoraggio dello stato di salute delle api e della sicurezza alimentare dei prodotti derivati.

- L'ISZLT, inoltre, in coordinamento con il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CreNBA) dell'Istituto Zoprofilattico Sperimentale Lombardia Emilia-Romagna svolge l'attività di formazione dei veterinari incaricati alla valutazione, in autocontrollo, del livello di benessere animale, nel sistema Classyfarm, utilizzato dalla Regione Toscana per l'attuazione dello specifico intervento in materia di sostegno al miglioramento del livello di benessere negli allevamenti, previsto sia dalla programmazione PSR 2014 2022 che dal CSR 2023-2027e ha svolto l'attività di controllo, a campione, negli anni 2023 e 2024, dell'idoneità delle valutazioni in autocontrollo di allevamenti aderenti al suddetto intervento.

L'ISZLT ha collaborato fin dagli anni 2000 con la Regione Toscana attraverso l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARSIA) alla realizzazione di linee guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari d'igiene e sicurezza alimentare con particolare riguardo alla produzione primaria favorendo lo sviluppo di programmi di assistenza tecnica specialistica sui sistemi di allevamento, trasformazione e vendita dei prodotti di origine animale, attraverso l'applicazione delle buone pratiche aziendali in materia di sicurezza alimentare e di tutela dell'ambiente.

TUTTO CIO' CONSIDERATO E PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

(Oggetto)

1. Le Parti esprimono il reciproco interesse e attestano la comune volontà di programmare e sviluppare il confronto e la ricerca di comuni obiettivi per l'attuazione in Toscana del Piano Generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, lo sviluppo, il miglioramento della competitività delle attività zootecniche regionali e l'individuazione di buone pratiche e linee guida per l'applicazione dei regolamenti unionali d'igiene e sicurezza degli alimenti con particolare riguardo alla produzione primaria, attraverso attività analitiche, di consulenza e di formazione e ricerca, lo scambio di *expertise*, la promozione e l'attivazione di altre iniziative in relazione ai seguenti ambiti e temi:

- a) organismi geneticamente modificati;
- b) benessere animale;
- c) supporto alle filiere agroalimentari.

Art. 3

(Programma delle attività)

1. Le attività previste nell'ambito del presente accordo sono definite come segue:

- analisi di controllo dei campioni di vegetali prelevati durante le attività di vigilanza del piano regionale sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM). Il campionamento del materiale vegetale sarà eseguito dagli ispettori iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 2 del DM 8 novembre 2017, seguendo le indicazioni dei seguenti protocolli indicati nel PON:
 - protocollo di campionamento dell'Istituto superiore di sanità per le piante di mais per la vigilanza sul divieto di coltivazione del mais geneticamente modificato MON 810 in Italia;
 - protocollo di campionamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) Centro difesa e certificazione di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e/o movimentazione di specie geneticamente modificate di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia;
 - protocollo di campionamento dell'Istituto Superiore e per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'IZSLT dei fiori recisi in strutture florovivaistiche;
 - protocollo di campionamento dell'ISPRA e dell'Agenzia regionale di protezione ambientale della Campania di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e

movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia;

- revisione e aggiornamento delle di linee guida per l'applicazione dei regolamenti unionali d'igiene e sicurezza alimentari con particolare riguardo alla produzione primaria, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli per favorire l'applicazione di buone pratiche aziendali in materia di sicurezza alimentare e di tutela dell'ambiente;
- in materia di benessere degli animali e sicurezza della filiera alimentare valutazione dei rischi dei sistemi di allevamento, delle procedure di gestione e delle questioni di benessere, individuazione di buone pratiche in collaborazione con agricoltori, trasformatori e rivenditori di prodotti agroalimentari;
- valutazione, su un campione, fornito da ARTEA, di allevamenti che aderiscono all'intervento a sostegno del miglioramento del benessere animale previsto dal PSR 2014-2022 e dal CSR 2023-2027, del livello di benessere, secondo i criteri Classyfarm, e verifica dell'idoneità e correttezza della valutazione in autocontrollo di questi allevamenti;
- supporto nei programmi di monitoraggio e di controllo attuati a livello di azienda, per garantire standard di salute e benessere degli animali e per contribuire alla lotta contro le malattie;
- incontri di coordinamento, approfondimento scientifico e aggiornamento del personale regionale;
- attività informative e di divulgazione di quanto posto in essere con il presente accordo.

2. I dettagli operativi delle attività di cui al comma 1 saranno individuati dal tavolo tecnico di cui all'articolo 4 e approvati dai sottoscrittori del presente Accordo mediante scambio di corrispondenza.

3. I dettagli operativi riguarderanno soprattutto specifici interventi, obiettivi, tempi e modalità di attuazione, livelli di responsabilità e le risorse impegnate per singola linea di attività, nell'ambito delle risorse annuali. In invarianza di risorse, ove necessario, per specifiche attività l'IZSLT potrà coinvolgere altri enti pubblici e privati. Nello stesso ambito saranno individuati i responsabili dell'attuazione dei Progetti.

Art. 4

(Tavolo tecnico)

1. E' istituito un tavolo tecnico comprendente dirigenti e funzionari della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale della Giunta regionale ed esperti scientifici dell'IZSLT, individuati dai rispettivi responsabili firmatari del presente accordo. Compiti del tavolo tecnico sono di definire i dettagli e

coordinare le attività previste dall'accordo e verificare periodicamente lo stato di realizzazione di tali attività, apportando eventuali correttivi. I componenti del tavolo tecnico riferiscono ai responsabili dell'Accordo.

Art. 5

(Durata)

1. Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione dello stesso. Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica e non contestuale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di apposizione della marca temporale da parte dell'ultimo firmatario.
2. L'Accordo può essere prorogato o modificato su specifica richiesta delle Parti.

Art. 6

(Risorse finanziarie)

1. Il valore annuale delle attività oggetto del presente accordo è stimato in euro 30.000,00.
2. Gli oneri a carico della Regione Toscana sono pari al 83%, mentre quelli a carico dell'IZSLT sono pari al 17% del valore complessivo delle attività.
3. Gli oneri di cui sopra risultano annualmente così suddivisi:
 - euro 24.000,00 (pari all'80% dell'importo di euro 30.000,00), a carico della Regione Toscana quale contributo finanziario a favore dell'IZSLT per l'attuazione delle attività previste dal presente accordo;
 - euro 6.000,00 a carico dell'IZSLT (pari al 20% dell'importo di euro 30.000,00) mediante l'apporto di impiego di personale e mezzi tecnici dell'istituto stesso.
4. La corresponsione del contributo di euro 24.000,00 avverrà secondo la seguente suddivisione:
 - il 30% quale anticipo da trasferire all'IZSLT entro il primo semestre di ogni anno, il primo anno di validità del presente accordo il trasferimento avverrà dopo la stipula del presente accordo;
 - il restante a saldo previa presentazione, entro il 30 novembre, di una relazione attestante le attività svolte nell'anno di riferimento.

Tale documentazione dovrà essere esaminata nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'articolo 4.

5. L'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie previste sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

6. L'oggetto dell'Accordo è strettamente connesso con le attività svolte dall'IZSLT e il contributo si configura quale compartecipazione alle spese necessarie allo svolgimento delle attività previste dal presente accordo e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari, di conseguenza il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR 633/1972. Tale contributo sarà utilizzato integralmente per le spese istituzionali legate allo svolgimento delle attività previste dal presente accordo e pertanto non confluirà nella contabilità ordinaria destinata ai proventi delle attività svolte dall'IZSLT sul mercato. Nessun operatore economico privato può trarre vantaggio dal presente accordo ovvero l'IZSLT non può procedere all'affidamento a soggetti esterni di alcuna delle attività oggetto dell'accordo.

Art. 7

(Recesso)

1. Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa. Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo gli accordi presi e gli obiettivi previsti.
2. La Regione può in qualsiasi momento risolvere anticipatamente l'Accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Nel caso in cui l'IZSLT non ottemperi ai termini del presente accordo la Regione Toscana ha la facoltà di revocare il cofinanziamento.

Art. 8

(Proprietà intellettuale e pubblicità dei risultati)

1. I risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo saranno di proprietà congiunta delle Parti, che potranno utilizzarli per le proprie finalità istituzionali, salvi gli eventuali diritti sulla proprietà intellettuale e sulle invenzioni brevettabili, che rimangono disciplinati dalle pertinenti leggi.

Art. 9

(Informativa trattamento dati)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti e in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso

il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).

2. Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

3. I dati personali oggetto del trattamento sono:

- a) tipologia dei dati personali: dati comuni;
- b) categorie degli interessati: professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente, ditte interessate;
- c) tipologia del formato dei dati: testo, immagini, file, cartacei.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 11

(Responsabilità delle Parti)

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra nell’ambito delle attività di cui al presente accordo. A tal riguardo ciascuna provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale, che in virtù del presente accordo verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Nell’esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008.

Art. 12

(Disciplina delle controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Foro di Firenze.

Il presente accordo è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Toscana
Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
Il Direttore
Roberto Scalacci

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Lazio e della Toscana "M. Aleandri",
Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

Quadro riepilogativo dei costi

Costo totale annuo delle attività previste nell'accordo di collaborazione: euro 30.000,00, così suddivisi:

- euro 24.000,00 (pari all'80% dell'importo di euro 30.000,00), a carico della Regione Toscana quale contributo finanziario a favore dell'IZSLT per l'attuazione delle attività previste dal presente accordo;
- euro 6.000,00 a carico dell'IZSLT (pari al 20% dell'importo di euro 30.000,00) mediante l'apporto di impiego di personale e mezzi tecnici dell'istituto stesso.

DA AGGIORNARE

Voci di costo	A carico di IZSLT (20%)	A carico di RT (80%)	Totali
Coordinamento scientifico	592,00	2.368,00	2.960,00
Costo analisi laboratorio	800,00	3.200,00	4.000,00
Costo personale di ricerca	4.336,00	17.344,00	21.680,00
Costo missioni	112,00	448,00	560,00
Attività di informazione e divulgazione	160,00	640,00	800,00
TOTALE euro	6.000,00	24.000,00	30.000,00